

Promemoria per gli assicurati

Diritto alle prestazioni dell'assicurazione-infortuni obbligatoria LAINF in caso d'infortuni all'estero

Potete concludere l'assicurazione secondo accordo anche semplicemente online sul sito www.swica.ch/assicurazione-secondo-accordo

Come può assicurarsi all'estero?

1. Copertura assicurativa

1.1 Tutti i dipendenti che hanno concluso un contratto di lavoro sono (per la durata della loro attività lavorativa) automaticamente assicurati contro gli *infortuni professionali* e le *malattie professionali*.

1.2 Contro gli infortuni nel tempo libero (*infortuni non professionali*) sono assicurati i dipendenti che svolgono un'attività presso un datore di lavoro per *almeno 8 ore settimanali*. Gli impiegati a tempo parziale che non raggiungono le 8 ore settimanali sono assicurati unicamente contro gli infortuni professionali e quelli che occorrono sul percorso diretto casa-lavoro-casa.

2. Fine dell'assicurazione-infortuni obbligatoria

2.1 La sua copertura contro gli infortuni professionali spira allo scioglimento del rapporto di lavoro, ossia all'ultimo giorno lavorativo. Lei beneficia però della copertura contro gli infortuni non professionali *per ulteriori 31 giorni a contare dall'ultimo retribuito* (incluse le ferie indennizzate).

2.2 Può prolungare l'assicurazione contro gli infortuni non professionali tramite l'assicurazione secondo accordo.

3. Prolungamento dell'assicurazione-infortuni non professionale (assicurazione secondo accordo)

3.1 Mediante l'*assicurazione secondo accordo* può prolungare l'assicurazione contro gli infortuni non professionali a decorrere dalla scadenza dei 31 giorni successivi all'ultimo giorno lavorativo, rispettivamente per una *durata massima di 6 mesi consecutivi*. Può così coprire il rischio durante i periodi trascorsi all'estero, quali le vacanze non retribuite o i corsi d'aggiornamento professionali.

3.2 Può concludere l'assicurazione secondo accordo alla condizione che, durante l'ultimo rapporto di lavoro, sia stato/a assicurato/a contro gli infortuni non professionali.

3.3 Per favore richiedi al suo ultimo datore di lavoro o a SWICA il promemoria sull'assicurazione secondo accordo e paghi il premio in tempo utile, utilizzando la polizza di versamento corrispondente, sulla quale indicherà la durata della copertura che desidera. L'assicurazione secondo accordo deve decorrere immediatamente *dalla scadenza della copertura dei 31 giorni successivi all'ultimo giorno lavorativo*. Anche il premio dev'essere pagato entro tale scadenza; esso ammonta a *CHF 40.-* per ogni singolo mese (anche già iniziato).

Quali prestazioni sono assicurate all'estero?

4. Diritto alle prestazioni

Anche in caso d'infortuni all'estero, lei ha diritto alle *cure mediche*, al *rimborso delle spese* ed alle *prestazioni in contanti*.

4.1 In caso di *cure mediche* occorse all'estero, le spese sono rimborsate in base alla tariffa dell'assicurazione sociale in vigore nel Paese in questione; ciò vale negli Stati dell'UE, nonché nelle nazioni con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale. Negli altri Paesi, le spese sono rimborsate fino ad un importo pari al *doppio delle spese* che sarebbero risultate da un trattamento eseguito in Svizzera.

4.2 Le spese necessarie di *salvataggio e ricupero*, nonché quelle di *viaggio e di trasporto* giustificate e necessarie dal punto di vista medico, sono rimborsate limitatamente ad *un quinto dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato* (attualmente: CHF 29640.-). Le spese di *rimpatrio* sono rimborsate solo se la loro causa è da ricondurre ad un'assistenza medica precaria all'estero.

4.3 La richiesta di rifusione delle spese dev'essere munita delle *fatture originali*. Se non le fosse possibile saldare le fatture all'estero, chiami per favore SWICA al numero gratuito (v. cifra 5) e potrà ottenere tutte le informazioni relative alle garanzie dei costi.

4.4 Il diritto all'*indennità giornaliera* decorre dal 3° giorno successivo a quello dell'infortunio ed ammonta (in caso d'incapacità lavorativa totale) *all'80% del salario assicurato*. L'incapacità lavorativa dev'essere attestata dal medico.

Quali passi deve intraprendere in caso d'infortunio all'estero?

5. Annuncio

5.1 Per favore informi tempestivamente il suo datore di lavoro o SWICA dell'infortunio, qualora comportasse una cura medica.

5.2 La base dell'apprezzamento celere del suo diritto alle prestazioni è costituita dai *certificati d'incapacità lavorativa* e dai *rapporti medici*. Le consigliamo di richiederli ai medici intervenuti all'estero. Favorisca recuperare nel luogo dell'infortunio anche i *rapporti delle autorità* (ad es. il rapporto di polizia in caso d'incidente stradale), qualora la procedura amministrativa glielo consentisse, rispettivamente le fosse concesso il diritto di visionare gli atti.

Per emergenze o garanzie di cure necessarie all'estero, può raggiungere SWICA sante24 in ogni momento (hotline di 24 ore) al numero +41 44 404 86 96.

6. Informazioni

Gli esperti SWICA sono volentieri a sua disposizione per fornirle maggiori informazioni.